REGOLAMENTO (CEE) N. 1018/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1970

che estende l'applicazione delle categorie di qualità supplementari a taluni prodotti orticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 158/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo all'applicazione delle norme di qualità agli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2516/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento n. 211/66/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1966 (3), ha aggiunto alle norme comuni di qualità una categoria di qualità supplementare per i cavolfiori e i pomodori ; che il regolamento (CEE) n. 1194/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969 (4), ha aggiunto alle norme comuni di qualità una categoria di qualità supplementare per le lattughe, le indivie ricce e scarole, le cipolle, la cicoria witloof, gli asparagi e i cetrioli ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 158/66/CEE, le categorie di qualità supplementari possono essere applicate soltanto se i prodotti corrispondenti sono necessari per coprire il fabbisogno del consumo ; che tale necessità si manifesta attualmente per i cavolfiori, i pomodori, le lattughe, le indivie ricce e scarole, le cipolle, la cicoria witloof, gli asparagi e i cetrioli ; che non è possibile determinare il periodo d'applicazione di tali categorie ; che l'applicazione delle stesse dovrà essere sospesa quando i prodotti corrispondenti non saranno più necessari per coprire il fabbisogno del consumo ;

considerando che il Comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento si applicano le categorie di qualità supplementare definite negli allegati dei regolamenti n. 211/66/CEE e (CEE) n. 1194/69.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Cavolfiori
Pomodori
Lattughe, indivie ricce e scarole
Cipolle
Cicoria witloof
Asparagi
Cetrioli

(1) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3282/66.
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 14.
(3) GU n. 233 del 20. 12. 1966, pag. 3939/66.
(4) GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 1.